

Spett.le CROAS Lazio

C.A. Sportello Libera Professione

Ecco le principali novità del regime forfettario, così come modificato dalla Legge di bilancio 2019.

Per prima cosa, è prevista un'**unica soglia di ricavi per l'accesso al regime**, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente (2018) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 Euro**.

Inoltre, vengono **eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime** previste dalla previgente normativa quali:

- aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
- costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che **non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a:**

- **società di persone,**
- **associazioni,**
- **imprese familiari**

di cui all'articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).

Viene tuttavia introdotto un **nuovo limite**: è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Sostanzialmente quindi, **il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l'adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.**

Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare.

Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all'originario regime forfettario, limita le persone fisiche:

- la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro,
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
- ovvero svolgano l'attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Nel caso degli assistenti sociali il coefficiente di redditività è fissato nella misura del 78%. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).

Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.